

**DIRETTIVA 96/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
del 17 febbraio 1997

**che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

importanti uscite illecitamente dal territorio di uno Stato membro possano essere restituite,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

*Articolo 1*

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

L'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio è modificato nel modo seguente:

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(3)</sup>,

1) Al punto A:

a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale <sup>(4)</sup>».

b) È inserito il seguente punto:

«3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto <sup>(4)</sup>».

c) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto o con qualsiasi materiale <sup>(4)</sup>».

2) Al punto B è inserita la seguente categoria:

«30 000

— 3 bis (Acquerelli, guazzi e pastelli)».

considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquerelli, guazzi e pastelli sono considerati come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato della direttiva 93/7/CEE <sup>(4)</sup> comprende disegni fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che le soglie di valore applicabili a queste due categorie sono diverse; che nell'ambito del mercato interno acquerelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengono per garantire un'applicazione uniforme delle soglie di valore in tutta la Comunità;

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. C 6 dell'11. 1. 1996, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 28.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 38), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 66) e decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996). Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1996.

<sup>(4)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 74.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. ZALM

---